

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several yellow five-pointed stars arranged in a curved, upward-sloping pattern against a dark blue background.

CORSO DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Università di Teramo

A.A. 2020/21

Prof.ssa Flavia Caloprisco

III. I procedimenti interistituzionali

I procedimenti di formazione degli atti dell'Unione europea

Ante trattato di Lisbona

- Procedura consultiva
- Procedura di cooperazione
- Procedura di codecisione
- Procedura di parere conforme

Post trattato di Lisbona

- Procedura legislativa ordinaria
- Procedura legislativa speciale
- Procedura del parere conforme



III. I procedimenti interistituzionali

I procedimenti di formazione degli atti dell'Unione europea

Procedura consultiva

- Proposta Commissione
- Delibera Consiglio
- Previa consultazione del Parlamento o altri organini consultivi

➤ Termine ragionevole per emettere il parere del Parlamento

Causa Parlamento c. Consiglio C-65/93 (violazione del principio di leale cooperazione)



III. I procedimenti interistituzionali

I procedimenti di formazione degli atti dell'Unione europea

Procedura di cooperazione

- Procedura introdotta dall'Atto unico europeo abbandonata con il Trattato di Lisbona
- Procedura intesa a dare maggior peso al parlamento europeo nel processo normativo



III. I procedimenti interistituzionali

I procedimenti di formazione degli atti dell'Unione europea

Procedura di codecisione (ante Trattato di Lisbona)

- Procedura introdotta dal Trattato di Maastricht
- Ruolo del Parlamento quasi di parità con Il Consiglio (attenuazione del deficit democratico)
- Iniziativa Commissione (proposta al Consiglio e al Parlamento)
- Il Parlamento può proporre emendamenti e respingere a maggioranza assoluta la proposta del Consiglio



III. I procedimenti interistituzionali

I procedimenti di formazione degli atti dell'Unione europea

Procedura di parere conforme (ante Trattato di Lisbona)

- Procedura introdotta dall'Atto unico europeo e rivista con il Trattato di Lisbona
- Diritto di veto del Parlamento che influisce sul potere legislativo del Consiglio e non partecipa alla determinazione dell'atto.
- Le principali materie in cui è prevista la procedura di Parere Conforme sono:
- Adesione di nuovi Stati membri (art. 49 TUE)
- Compiti e obiettivi dei Fondi Strutturali
- Accordi di associazione



III. I procedimenti interistituzionali

I procedimenti di formazione degli atti dell'Unione europea post Trattato di Lisbona

- **Procedura legislativa ordinaria** riprende in parte la procedura di «Codecisione» art. 294 TFUE
- **Procedure legislative speciali** art. 289 par.2 TFUE
- **Parere conforme** es. adesione di nuovi Stati membri e accordi di associazione; procedura elettorale per le elezioni europee; applicazione di sanzioni nei confronti di uno Stato membro in caso di violazione grave e persistente dei diritti fondamentali.
- **Consultazione**: atti in materia di diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini europei per le elezioni municipali e del PE; adozione dei programmi quadro in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico.



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura legislative ordinaria



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura legislative ordinaria

Potere di iniziativa

- [Art. 17, par. 2, TUE](#) “Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i Trattati lo prevedono”.

Eccezione:

- [Art. 289, par. 4, TFUE](#) “Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti”.

L'iniziativa della Commissione può inoltre essere sollecitata dal Parlamento ([art. 225 TFUE](#)), dal Consiglio ([art. 241 TFUE](#)), da un milione di cittadini ([art. 11, par. 4 TUE](#)), da un singolo Stato ([art. 135 TFUE](#)), Iniziativa di un gruppo di Stati ([Art. 76 TFUE](#)).



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura legislative ordinaria

Iniziativa del Parlamento europeo (Art. 225 TFUE)

- Il Parlamento, deliberando alla maggioranza dei suoi membri e sulla base di una relazione di una sua commissione, può chiedere alla Commissione di presentargli una proposta legislativa. Il Parlamento può nel contempo fissare un termine per la presentazione di tale proposta. La commissione parlamentare competente deve richiedere l'autorizzazione previa della Conferenza dei presidenti.

La Commissione può accettare o rifiutare di elaborare la proposta legislativa richiesta dal Parlamento.

- Una proposta di atto dell'Unione sulla base del diritto d'iniziativa riconosciuto al Parlamento può essere richiesta anche da un deputato al Parlamento europeo a titolo individuale. La proposta è presentata al Presidente del Parlamento, che ne affida l'esame alla commissione competente. Quest'ultima può decidere di sottoporla all'Aula



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura legislative ordinaria

Iniziativa di un gruppo di Stati (Art. 76 TFUE)

Gli atti da adottare nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, nonché le misure che assicurano la cooperazione amministrativa nei citati settori sono adottati: - su proposta della Commissione, oppure - su iniziativa di un quarto degli Stati membri.



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura legislative ordinaria

Iniziativa dei cittadini Art. 11, par. 4, TUE


“I Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati”

- Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura legislative ordinaria



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura legislative speciale

- Previste dall'art. 289, par. 2, TFUE quando: l'adozione di un atto avviene da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo.

si distinguono in:

- Procedura di consultazione
- Procedura di parere conforme (di approvazione)



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura di conclusione degli accordi internazionali

Accordi internazionali (convenzioni, trattati)

- Gli accordi internazionali con paesi terzi o con organizzazioni internazionali sono parte integrante del diritto dell'UE. Secondo alcune sentenze della CGUE, possono avere un [effetto diretto](#) (Corte di Giustizia C- 12/86, 22.11.2017 «[Demirel](#)») e la loro forza giuridica è superiore al diritto derivato, che pertanto deve attenervisi.
- Sono trattati che si fondano sul diritto internazionale pubblico e producono diritti e doveri per le parti contraenti.
- L' [Articolo 216 del TFUE](#) cita i casi in cui l'UE è autorizzata a concludere tali accordi.



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura di conclusione degli accordi internazionali

Competenze esterne dell'UE

- L'UE ha [personalità giuridica](#) ed è quindi **soggetto di diritto internazionale** che è in grado di negoziare e concludere accordi internazionali per proprio conto, vale a dire ha competenze in questo campo conferite dai trattati.

Competenza esclusiva e competenza condivisa

- L'[assegnazione delle competenze](#) tra l'UE e gli Stati membri si applica anche a livello internazionale. Laddove l'UE negozia e conclude un accordo internazionale, ha **competenza esclusiva** oppure **competenza condivisa con i paesi dell'UE**.
- Laddove ha **competenza esclusiva**, solo l'UE ha il potere di negoziare e concludere l'accordo. L'[Articolo 3](#) del TFUE specifica le aree in cui l'UE ha competenza esclusiva per concludere accordi internazionali. **La Corte di giustizia** ha ampliato le competenze formulando il [principio del parallelismo e dei poteri impliciti](#) (CG, C-22-70 del 31.03.1971)



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura di conclusione degli accordi internazionali

- **La giurisprudenza della Corte sui poteri impliciti è stata codificata dal Trattato di Lisbona. Art. 216 TFUE:** «1. L'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. 2. Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri»



III. I procedimenti interistituzionali

Materie di competenza esclusiva

- Unione doganale
- Regole di concorrenza necessarie per mercato comune
- Politica monetaria degli Stati membri (solo per Stati la cui moneta è l'euro)
- Conservazione delle risorse biologiche in mare (pesca)
- Politica commerciale comune

Materie di competenza concorrente (esempi)

- Riammissione di cittadini di Stati terzi in Paesi d'origine (Art. 79 TFUE)
 - Accordi di associazione (Art. 217 TFUE)
- => I cd. "accordi misti"

L'art. 3(2) TFUE

L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

=> Dottrina dei poteri impliciti



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura solenne art. 218 TFUE di conclusione degli accordi internazionali

Il Consiglio

- Autorizza avvio negoziati
- Impartisce direttive
- Autorizza la firma
- Conclude l'accordo

La Commissione (o l'Alto Rappresentante)

- Raccomanda l'avvio dei negoziati
- Designa il negoziatore

Il Parlamento autorizza la conclusione dell'accordo nelle seguenti materie

- Accordi di associazione
- Accordi che creano quadro istituzionale specifico che prevede procedure di cooperazione
- Accordi che hanno ripercussioni finanziarie notevoli
- Accordi che riguardano settori nei quali, per legiferare sul piano interno, è necessaria l'approvazione del Parlamento

La Corte di giustizia

- Effettua controllo preventivo di compatibilità coi Trattati su istanza di Consiglio, Commissione, Parlamento o singolo Stato membro
- In caso di parere negativo, l'accordo non può entrare in vigore



III. I procedimenti interistituzionali

Procedura di conclusione degli accordi internazionali

Accordi misti: nelle materie rientranti sia nella competenza dell'Unione che in quella degli Stati, gli Stati membri e Consiglio negoziano e concludono congiuntamente gli accordi.

Negoziati dall'UE (Consiglio) e ratificati dagli Stati membri

Competenza della Corte di giustizia di esprimersi sulle parti dell'accordo di competenza dell'Unione e di pronunciarsi sulla violazione di tali accordi da parte di uno Stato membro.



III. I procedimenti interistituzionali

Effetti giuridici degli accordi conclusi dall'UE

Effetti giuridici

Gli accordi conclusi dall'UE sono vincolanti per le Istituzioni e per gli Stati membri formando parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Acquistano efficacia in modo automatico con l'entrata in vigore sul piano internazionale senza richiedere un atto di adattamento da parte dell'UE.

Dalle disposizioni degli accordi possono discendere **effetti diretti**.



III. I procedimenti interistituzionali

L'adozione del bilancio (procedura legislativa speciale)

Il progetto di bilancio è proposto dalla Commissione.

- Il Consiglio e il Parlamento europeo decidono su base paritaria. In primo luogo il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio annuale dell'UE. Il Parlamento europeo può quindi adottare emendamenti alla posizione del Consiglio. In caso di opinioni divergenti, viene convocato un comitato di conciliazione per giungere ad un compromesso entro un termine di tre settimane. Una volta raggiunto un accordo, il Consiglio e il Parlamento europeo dispongono di 14 giorni per procedere alla sua approvazione formale.
- Se il Consiglio e il Parlamento europeo non raggiungono un accordo, la Commissione deve presentare un nuovo progetto di bilancio annuale.
- Se all'inizio dell'anno di riferimento il bilancio annuale non è stato ancora adottato, si applica il regime dei dodicesimi provvisori. Ciò significa che le spese effettuate mensilmente per capitolo di bilancio non possono superare un dodicesimo degli stanziamenti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente o nel progetto di bilancio proposto dalla Commissione, a seconda dell'importo meno elevato.
- Il Consiglio, insieme al Parlamento europeo, può rettificare il bilancio annuale adottato. Per far ciò la Commissione propone un progetto di bilancio rettificativo, che è adottato con la stessa procedura seguita per il bilancio annuale.

